



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. **15884/2018** promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti

appellante

contro

, con il patrocinio dell'avv. Angelo Riva

appellato

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- respinta ogni avversaria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione, allegazione, deduzione e produzione, ivi comprese le infondate eccezioni di controparte ex art. 342, nn. 1 e 2, c.p.c. e ex art. 348 bis c.p.c., nei cui confronti la conchiudente ha preso immediata posizione, ad esse opponendosi, all'udienza del 14 febbraio 2019;

- preve le declaratorie del caso;

in totale riforma della sentenza n. 544/2018 del Giudice di Pace di Brescia, inter partes, nel procedimento R.G. n. 6351/2016, pubblicata il 5 aprile 2018, non notificata.

In via preliminare e istruttoria: dichiarare nulla e/o inammissibile e/o inutilizzabile la perizia d'ufficio per le ragioni descritte in narrativa, disponendone, se del caso, la rinnovazione.

Nel merito:



respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le avversarie domande.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio, nonché successivi all'emananda sentenza, conseguenti ed accessori, oltre maggiorazione 15%, C.P.A. e I.V.A.;
- con condanna della parte appellata alla restituzione di tutte le somme che ha alla predetta corrisposto, oltre gli interessi dalla data del pagamento”.

Per l'appellato:

“In via pregiudiziale: previo rigetto di ogni domanda preliminare di parte appellante, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avverso perché privo dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c.

Nel merito: rigettare l'appello proposto da spa avverso la sentenza n. 544/18 del Giudice di Pace di Brescia con la conferma integrale della sentenza di primo grado e con gli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. sul capitale liquidato dopo la sentenza di primo grado.

In ogni caso con la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Giusep ha convenuto in giudizio s.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Brescia onde accertare la nullità parziale del contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 10.11.2006, relativamente alla clausola determinativa degli interessi, ritenuti usurari, e ottenere *ex art.* 1815, secondo comma, c.c. la restituzione di tutti gli oneri corrisposti per l'importo complessivo di € 4.993,63. Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Esperita consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace di Brescia ha accolto le domande attoree, accertando la nullità parziale del contratto di finanziamento e, stante la dichiarata gratuità del rapporto, condannando la società finanziaria a restituire all'attore la somma di € 4.743,63, come accertata dalla c.t.u.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello s.p.a. lamentando l'erroneità della sentenza laddove, nell'assumere acriticamente le risultanze della c.t.u., ha incluso il costo della polizza assicurativa negli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG e operato un indebito cumulo degli interessi corrispettivi e moratori.

Si è costituito in giudizio l'appellato, il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnativa *ex art.* 348-*bis* c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.

Trattenuta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza del 11.5.2021 il tribunale ne ha disposta la rimessione in istruttoria al fine di esperire c.t.u. contabile; all'esito di tale incombenza, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione di nuovi termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che nell'atto di impugnazione risultano chiaramente riportati i capi e le argomentazioni della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma e analiticamente trattate le ragioni di doglianza (inclusione negli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG del costo della polizza assicurativa e mancata valutazione da parte del primo giudice dei "gravi errori metodologici" in cui sarebbe incorso il c.t.u.).

Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.

Giusep ha sottoscritto con s.p.a. in data 10 novembre 2006 il contratto di finanziamento n. 15997 mediante cessione del quinto dello stipendio per l'importo finanziato di € 10.800,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 90,00 ciascuna (doc. 1 di parte appellante).

Nel documento di sintesi vengono indicati, tra l'altro, il TAEG/ISC nel 18,693%, il TEG nel 15,435%, gli interessi di mora al tasso del 3,700% e i costi assicurativi per € 569,49.

Lamenta l'appellante che l'accertamento di superamento del tasso soglia contenuto nella sentenza di prime cure deriva dalla (in tesi) erronea inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del tasso



contrattuale da confrontare con il tasso soglia vigente al tempo di stipulazione del negozio e nell'erroneo cumulo degli interessi di mora con quelli corrispettivi, in contrasto con le "cogenti" Istruzioni della Banca d'Italia che all'epoca di sottoscrizione del contratto *"stabilivano espressamente l'esclusione del costo della polizza assicurativa obbligatoria e ogni altra voce ivi espressamente indicata"*, tra cui *"gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo"* (cfr. atto di appello, pagg. 5-6).

Il principale motivo di appello formulato dall'istituto finanziario richiede, dunque, innanzitutto di confermare o meno se, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, le spese di assicurazione rientrano nel calcolo del TEG da confrontare al tasso soglia vigente all'epoca di stipulazione del contratto.

Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità si è negli ultimi anni più volte pronunciata, ritenendo rilevanti, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento, in casi del tutto analoghi a quello di specie, *"anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, cod. pen., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito"*, circostanza che la Suprema Corte ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla *"contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo"* (cfr. Cass. n. 17466/2020 che richiama Cass. n. 8806/2017; in termini cfr. anche Cass. 22458/2018).

Nel corso del presente giudizio d'appello, il tribunale ha, nondimeno, ritenuto opportuno verificare, a mezzo di c.t.u., l'incidenza sul T.E.G.M. e, dunque, sul tasso soglia, del costo medio delle polizze assicurative obbligatorie *ex lege* nel periodo di osservazione rilevante, in modo da poter operare un confronto il più possibile omogeneo tra tale ultimo parametro e il tasso effettivo globale contrattuale comprensivo degli oneri assicurativi, in coerenza tanto con l'art. 644, comma 4, c.p. quanto con l'art. 2. della l. n. 108/1996.

Tale integrazione istruttoria è stata ispirata dalla necessità di tener conto del principio, espresso in diverse pronunce dalla Corte di Cassazione, inerente la necessità di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione del T.E.G. praticato al rapporto e del T.E.G.M. rilevante ai fini della definizione del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto (cfr. Cass. n. 12965/2016 e Cass. S.U. n. 1633/2018). Senonché il nominato c.t.u., svolte senza esito ricerche nelle banche dati disponibili presso la Banca D'Italia e avanzata richiesta formale all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni IV ASS, senza ottenere risposta, ha comunicato l'impossibilità di rispondere al quesito in mancanza delle indispensabili informazioni relative all'incidenza media del costo delle polizze obbligatorie *ex lege* nel



periodo di osservazione rilevante.

Repert. n. 1870/2023 del 22/03/2023

La causa deve, pertanto, essere decisa sulla base delle sole risultanze agli atti, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia.

In tali decisioni la Suprema Corte, anche a sezioni unite, ha posto fondamentale rilievo al fatto che la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla l. n. 108 del 1996, art. 1, consideri rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, puntualizzando che detto carattere "onnicomprendente" per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale che per quella civile del fenomeno usurario.

Secondo quanto infatti dispone la norma dell'art. 644, comma 5, c.p. *"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"*.

La Suprema Corte ha, altresì, chiaramente affermato che, in presenza di un costo connesso al credito - quale quello della polizza assicurativa stipulata in vista del finanziamento - *"non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi"* (Cass. n. 3025/2022), posto che, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 16303/2018, *"la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen., dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare"*, mentre *"la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli"* (ibidem).

Lo stesso principio di non vincolatività del giudice al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica è stato dalle Sezioni Unite affermato, come noto, con riferimento agli interessi moratori (cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020), occasione in cui la S.C. ha sancito che, anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) *"in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora gioco forza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in*



concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato".

Identico ragionamento - venendo al caso oggetto di lite - la Suprema Corte ha svolto in riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, pertanto, ha ritenuto non rilevante nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (da ultimo Cass., n. 3025/2022; conf. Cass. n. 22465/2021).

A fronte di simili ripetuti arresti della Suprema Corte, anche a sezioni unite, pur dovendosi ribadire che è del tutto ragionevole attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del T.E.G.M. e quella di calcolo del T.E.G., tale omogeneità non va intesa in termini assoluti, non potendo andare a discapito della centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e quindi non potendo comportare l'irrelevanza giuridica di un costo inerente ma non contemplato a livello ministeriale.

Ne deriva che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, nel calcolo del TEG devono comunque essere conteggiate le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quand'anche non rilevate dai decreti ministeriali, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p.

Tale tasso effettivo globale va, poi, confrontato con l'unico parametro di riferimento possibile, ossia il tasso soglia, conducendo, nella specie, alla valutazione tecnica di superamento della soglia recepita dal primo giudice, con conseguente infondatezza sul punto dell'appello.

Anche il motivo di appello concernente il presunto cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica di superamento del tasso soglia è infondato.

Invero, è sufficiente leggere la consulenza tecnica svolta in prime cure per constatare che l'accertato superamento del tasso soglia non dipende dall'incidenza del tasso di mora.

Infatti, il c.t.u. ha svolto due diversi conteggi onde determinare il tasso contrattuale da confrontare al tasso soglia, il primo dei quali senza tener conto degli interessi di mora - a sua volta distinto in due diverse ipotesi (con inclusione delle spese di registro o con esclusione delle stesse) - e il secondo tenendo conto degli interessi di mora (anch'esso distinto nelle predette sotto ipotesi): in tutte le alternative vagliate dal c.t.u. il tasso contrattuale è risultato superiore al tasso soglia.

L'appello deve, pertanto, essere integralmente respinto con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta integralmente l'appello proposto da s.p.a. nei confronti di Giuse avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 544/2018 depositata il 20.3.2018, che conferma;

condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite che liquida in € 2.552,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002.

Brescia, 20 marzo 2023

Il Giudice

dott. Angelica Castellani

